

Premesso che:

- con atto di assegnazione in data (omissis), rep. n. (omissis), racc. n. (omissis), del Notaio (omissis), registrato a (omissis) il (omissis), al n(omissis), la Cooperativa Edilizia "CERV S.c.p.a." ha assegnato ai Sig. (omissis), l'alloggio (omissis), facenti parte del fabbricato denominato (omissis), sito in Comune di Treviso, (omissis), identificati al NCEU come segue: (omissis);
- il fabbricato di cui fanno parte le porzioni immobiliari suddette ricade all'interno del macrolotto P.E.E.P., 7.2 MONIGO già oggetto di convenzione per la cessione in diritto di proprietà alla soc. Cooperativa "C.E.R.V. S.c.p.a.", con sede a Marghera (VE), con atto del 06.02.2006, rep. n. 54900, del Notaio Dott. Roberto Ucci di Treviso, registrato a Treviso in data 24.02.2006, al n. 14817/IT;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica n. (omissis) del (omissis) i signori (omissis) sono stati autorizzati ad alienare (omissis) al prezzo massimo di (omissis) IVA esclusa;
- con istanza del (omissis) prot. n. (omissis) del (omissis) e successiva integrazione in data (omissis) prot.n. (omissis) del (omissis), i signori (omissis) hanno presentato richiesta di aggiornamento del prezzo di cessione dell'alloggio sopra indicato;

Atteso che nessuna opera di modifica è stata effettuata dopo l'attribuzione della rendita catastale e che non sono presenti abusi edilizi non condonati così come risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00, allegata all'istanza;

Vista la convenzione per la cessione dell'area in diritto di proprietà stipulata tra il Comune di Treviso e la soc. Cooperativa "C.E.R.V. S.c.p.a.", ed in particolare l'art. 9 - "ALIENABILITÀ", che così recita: ".../ trasferimenti in proprietà degli alloggi, dei boxes e dei posti auto successivi al primo dovranno avvenire ad un prezzo determinato come segue: al prezzo di prima assegnazione, sarà aggiunta una quota corrispondente all'incremento percentuale medio degli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolati su base nazionale con frequenza non inferiore all'anno. l'importo così determinato potrà essere maggiorato di eventuali spese incrementative documentate e dovrà tenere conto di una percentuale di deprezzamento...";

Accertato che il prezzo di prima cessione dell'alloggio è pari a (omissis), come risulta dall'atto di assegnazione dell'immobile sopracitato;

Preso atto che il valore attuale dell'alloggio, (omissis), è stato determinato in complessivi (omissis) IVA esclusa, calcolato secondo le modalità fissate dall'articolo 9 della convenzione citata nelle premesse, di cui all'allegato "A", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto:

- lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.83 del 05.12.2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/00;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di quantificare, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 - "ALIENABILITÀ", della convenzione stipulata per la cessione dell'area di cui alle premesse, in (omissis) IVA esclusa, il prezzo massimo di vendita dell'alloggio (omissis), in premessa citato, sito in Comune di Treviso, in (omissis), ed identificati al NCEU (omissis), secondo i disposti dell'articolo 9 "ALIENABILITÀ" della convenzione sopracitata;
2. di comunicare il presente provvedimento ai richiedenti l'istanza e per conoscenza al Servizio Patrimonio.

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Treviso ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/13.

Il Dirigente del Settore
Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
Arch. Roberto Bonaventura

(Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa)

Responsabile Procedimento: arch. Luca Tortora

Responsabile Istruttoria: arch. Elisa Martini